



T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 11/10/2017) 07-11-2017, n. 11081

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Giudicato e giudizio di ottemperanza

Procedimento giurisdizionale (interesse a ricorrere e legittimazione processuale)

(interruzione, sospensione e cessazione del giudizio)

Fatto - Diritto

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3888 del 2017, proposto da:

G.P., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia, Miretta Malanot, Alessandra Cavagnetto, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro N. 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

della Sentenza n. 4545/2016 della Sezione Prima Bis del T.A.R. del Lazio - Roma - (resa sul giudizio R.G.N. 4651/2015) depositata in segreteria in data 19.04.2016

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione della sentenza n. 4545/2016 (R.G. 4651/2015) della Sezione Prima Bis del T.A.R. del Lazio - Roma - depositata in segreteria in data 19.04.2016. Conseguentemente, con il ricorso oggetto del presente scrutinio, la parte ricorrente avanza istanza affinché il Collegio provveda ad assegnare un termine di trenta giorni alle Amministrazioni resistenti per l'integrale esecuzione del riportato decism.

La resistente con la relazione prodotta dall'avvocatura erariale ha rappresentato che il Comitato di verifica per le cause di servizio, debitamente interessato in conseguenza della Sentenza di cui in epigrafe, ha, nella adunanza n. 555 del giorno 11 settembre 2017 provveduto al rilascio del parere n. 71665/2016, mutuato, poi, dalla p.a. resistente, che, sostituendo la precedente delibera, cassata dal Tribunale, ha confermato, con diversa motivazione il giudizio negativo circa la dipendenza da causa di servizio della patologia accusata dal ricorrente.

Conseguentemente, attesa la esecuzione della decisione giudiziaria, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per cessata la materia del contendere.

Infine, rilevato che la decisione n. 4545/2016 è stata depositata in segreteria in data 19 aprile 2016 e non è stata eseguita dalla p.a. resistente per oltre un anno e mezzo (17 mesi), costringendo il ricorrente ad adire il Tribunale amministrativo per l'ottemperanza della stessa, condanna la parte resistente, per la virtuale soccombenza, al pagamento delle spese di lite che liquida nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dichiara il ricorso improcedibile per cessata la materia del contendere.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55 del 2014, complessivamente quantifica in Euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

Paola Patatini, Referendario